

Protezione dei dati: regolamento sui trattamenti

MobiPension – la Fondazione di previdenza della Mobiliare

Valido dal 1° gennaio 2025

Acronimi

LPP

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

OPP 2

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

DPO

Consulente per la protezione dei dati

LPD

Legge federale sulla protezione dei dati

OPDa

Ordinanza sulla protezione dei dati

IFPDT

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Fondazione

MobiPension – la Fondazione di previdenza della Mobiliare

Per migliorare la leggibilità del presente regolamento, i termini maschili sono utilizzati per entrambi i sessi.

Sommario

Articolo	Pagina
Acronimi	2
1. Aspetti generali	4
1.1 Obbligo di emanazione del regolamento	4
1.2 Responsabilità	4
1.3 Responsabile del trattamento	4
1.4 Sistemi impiegati / Tenuta dati	4
1.5 Descrizione del trattamento dati	4
1.6 Procedura di controllo	4
2. Principi	4
2.1 Principi per il trattamento di dati personali	4
2.2 Diritti d'accesso	5
2.3 Consulente per la protezione dei dati	5
2.4 Diritti delle persone interessate	5
2.5 Trasmissione a terzi e all'estero	5
3. Provvedimenti tecnici e organizzativi	5
3.1 Provvedimenti tecnici e organizzativi implementati	5
4. Disposizioni finali	6
4.1 Rapporto con altri regolamenti	6
4.2 Modifiche del regolamento	6

Protezione dei dati: regolamento sui trattamenti

1. Aspetti generali

1.1 Obbligo di emanazione del regolamento

1. Essendo un istituto di previdenza registrato in conformità alla LPP, la Fondazione è un organo federale ai sensi della LPD che tratta dati personali delle persone assicurate e dei pensionati sulla base degli articoli 85a, 85b, 86 e 86a LPP e dell'articolo 27j OPP 2.
2. Poiché la Fondazione, anche se in misura minore, tratta o fa trattare dati degni di particolare attenzione, è tenuta ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a OPD a stabilire un regolamento per i trattamenti.
3. La Fondazione ha delegato tutte le attività di trattamento dati a un responsabile del trattamento. La Fondazione stessa non tratta alcun dato. Il regolamento tiene conto di questa circostanza.

1.2 Responsabilità

Il Consiglio di fondazione in qualità di organo supremo della Fondazione è responsabile del rispetto delle disposizioni legislative sulla protezione dei dati ed emana il presente regolamento.

1.3 Responsabile del trattamento

La Fondazione può impiegare responsabili del trattamento. In questo caso la Fondazione deve stipulare i contratti necessari con il responsabile del trattamento. I contratti contemplano i requisiti dell'articolo 9 LPD.

1.4 Sistemi impiegati / Tenuta dati

1. La Fondazione stessa non detiene alcun dato.
2. I dati personali vengono detenuti esclusivamente nei sistemi del responsabile del trattamento.

1.5 Descrizione del trattamento dati

1. Una descrizione sintetica del trattamento dati, comprese le categorie di dati personali trattati, si trova nel registro delle attività di trattamento IFPDT: <https://datareg.edoeb.admin.ch/data-collection/1426>.
2. La descrizione dettagliata del trattamento dati è disponibile presso il responsabile del trattamento.
3. I flussi di dati circolano esclusivamente sulla piattaforma del sub-responsabile del trattamento (fornitore IT) selezionato.

1.6 Procedura di controllo

1. Mediante un questionario SCI la Fondazione controlla annualmente le attività del responsabile del trattamento.
2. I sistemi informatici del responsabile del trattamento e in particolare la sicurezza vengono controllati periodicamente dal Gruppo Mobiliare a cui appartiene il responsabile del trattamento.

2. Principi

2.1 Principi per il trattamento di dati personali

2.1.1 Liceità, buona fede, trasparenza

I dati personali devono essere trattati lecitamente, secondo il principio della buona fede e in modo tracciabile da parte della persona interessata. Il principio della «tracciabilità» richiede in particolare che il modo in cui sono stati introdotti i dati, l'estensione e la finalità del trattamento siano trasparenti per la persona interessata. Inoltre, la Fondazione assicura che le persone siano informate del trattamento dei loro dati personali mediante dichiarazione sulla protezione dei dati.

2.1.2 Finalità

I dati personali possono essere trattati soltanto per le finalità previste dalla legge. Pertanto non è ammesso il trattamento di dati per finalità diverse o in assenza di una finalità precisa. Se i dati devono essere elaborati per una finalità diversa da quella specificata, si deve verificare se tale finalità rientra ancora nella finalità originaria.

2.1.3 Minimizzazione dei dati

I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati alla finalità specificata. Non è quindi consentito raccogliere più dati di quelli necessari per la finalità del trattamento.

2.1.4 Correttezza

I dati personali devono essere formalmente corretti e, se necessario, aggiornati. I dati eventualmente errati vengono corretti. La Fondazione consente alle persone interessate di correggere e aggiornare direttamente i propri dati personali.

2.1.5 Limitazione della conservazione

Il periodo di tempo trascorso il quale i dati non sono più necessari non può essere definito in modo generico ma deve essere determinato in modo specifico e in conformità ai termini legali di conservazione. I dati non più necessari devono essere cancellati o eventualmente anonimizzati. Alla domanda su quale sia il periodo di tempo trascorso il quale i dati non sono più necessari non si può rispondere in modo generico e deve essere determinata in modo specifico e in conformità ai termini legali di conservazione.

2.1.6 Integrità e confidenzialità

I dati personali devono essere trattati in modo da garantire una sicurezza adeguata dei dati stessi. Devono perciò essere protetti mediante idonei provvedimenti tecnici e organizzativi contro la divulgazione e il trattamento non autorizzati o illegali, la perdita, la cancellazione, la distruzione o il danno accidentali. In particolare, deve essere garantito che altre persone non possano accedere ai dati personali o trattarli se la loro autorizzazione non è stata chiaramente definita. Il responsabile del trattamento deve garantire l'integrità e la confidenzialità dei dati personali anche mediante verbalizzazione nonché provvedimenti tecnici e organizzativi.

2.2 Diritti d'accesso

1. Il responsabile del trattamento concederà i necessari diritti d'accesso solo alle persone incaricate del trattamento dei dati in conformità ai contratti stipulati.
2. I diritti d'accesso possono essere concessi dal responsabile del trattamento anche per scopi tecnici, con le relative limitazioni. Queste attività dovranno essere documentate.

2.3 Consulente per la protezione dei dati

1. La Fondazione nomina un Consulente per la protezione dei dati (DPO) competente in materia che esercita le sue funzioni in modo indipendente dalla Fondazione senza ricevere da questa istruzioni.
2. Il DPO svolge i compiti di cui all'articolo 26 capoverso 2 OPD.
3. Il DPO è il servizio di contatto dell'IFPDT per le questioni riguardanti il trattamento di dati personali.

2.4 Diritti delle persone interessate

1. Le persone interessate possono richiedere alla Fondazione informazioni sul trattamento dei propri dati personali (art. 25 LPD). Hanno il diritto di chiedere la correzione dei dati personali errati.
2. Il servizio di contatto per le persone interessate è il responsabile del trattamento che deve essere contattato per iscritto o e-mail e che confermerà la ricezione della richiesta. Le informazioni vengono fornite entro 30 giorni. Qualora non possa rispettare questa scadenza, il responsabile del trattamento informerà la persona interessata comunicandole entro quale termine sarà in grado di evadere la richiesta.

2.5 Trasmissione a terzi e all'estero

1. La Fondazione trasmette dati personali esclusivamente al responsabile del trattamento citato nel regolamento.
2. I dati personali possono essere trasmessi dal responsabile del trattamento nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti per il trattamento dei dati della Fondazione. La trasmissione viene annotata nel registro del responsabile del trattamento.
3. Non vengono trasmessi dati personali all'estero.

3. Provvedimenti tecnici e organizzativi

3.1 Provvedimenti tecnici e organizzativi implementati

1. Per garantire la confidenzialità, la Fondazione si accerta che il responsabile del trattamento adotti provvedimenti adeguati per assicurare il controllo dell'accesso ai dati, il controllo dell'accesso ai locali e agli impianti e il controllo degli utenti.
2. Per garantire la disponibilità e l'integrità, la Fondazione si accerta che il responsabile del trattamento adotti provvedimenti adeguati per assicurare il controllo dei supporti di dati, il controllo di memoria, il controllo del trasporto, il ripristino, l'integrità dei dati e la sicurezza del sistema.
3. Per garantire la tracciabilità, la Fondazione si accerta che il responsabile del trattamento adotti provvedimenti adeguati per assicurare il controllo dell'introduzione dei dati, il controllo di comunicazione e l'eliminazione.
4. La Fondazione si accerta che il responsabile del trattamento verbalizzi la registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
5. Il contratto sui trattamenti dei dati sottoscritto con il responsabile del trattamento garantisce che la Fondazione possa verificare o fare verificare l'implementazione dei provvedimenti tecnici e organizzativi necessari.

4. Disposizioni finali

4.1 Rapporto con altri regolamenti

1. Nel regolamento di previdenza della Fondazione vengono disciplinati aspetti relativi alla protezione dei dati e alla riservatezza. Questi regolamenti sono parte integrante del regolamento sui trattamenti.
2. Se il regolamento sui trattamenti contiene disposizioni di tenore diverso rispetto al regolamento di previdenza, le disposizioni di quest'ultimo prevalgono su quelle del regolamento sui trattamenti.

4.2 Modifiche del regolamento

1. Se il presente regolamento viene tradotto in un'altra lingua, fa fede la versione in lingua tedesca.
2. Il Consiglio di fondazione può richiedere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento a condizione che siano rispettate le norme di legge.
3. L'autorità di vigilanza competente deve essere informata delle modifiche apportate al regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Berna, febbraio 2025

Il Consiglio di fondazione